

COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5-6 Fax 49180

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 Reg. Del.

OGGETTO: Dismissione partecipazione del Comune di Montepaone nella Società mista pubblico-privata Schillacium S.p.a.

L'anno duemiladodici, il giorno dodici, del mese di dicembre, alle ore 19,15 e seguenti, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avvisi scritti di data 5/12/2012, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito, presieduto dall'Avv. Massimo Rattà, nei locali della Delegazione Comunale di Montepaone Lido, il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, nelle persone seguenti:

N/ro d'ord.	Nome e cognome	Presente	Assente
1	Froio Francesco	x	
2	Rattà Massimo Salvatore	x	
3	Malta Michele	x	
4	Macrì Giuseppe	x	
5	Sestito Roberto	x	
6	Galati Salvatore Francesco		x
7	Siciliano Felice	x	
8	Montillo Concetta	x	
9	Pirrò Rino	x	
10	Migliarese Mario	x	
11	Venuto Isabella	x	
12	Voci Giovanni	x	
13	Lucia Francesco	x	

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto è presente all'adunanza, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Marascio Maria Concetta

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino.

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 12 su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica,

l'adunanza è legale a termine dell'art. 12 dello statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relaziona verbalmente il quale illustra il punto e fa una breve cronistoria in merito alla costituzione della Società Mista Schillacium e della partecipazione del Comune nella stessa Società.

Alle ore 19,30 entra in sala il Consigliere Galati partecipando all'adunanza, pertanto, i Consiglieri presenti e votanti sono n. 13.

Intervengono al dibattito i Consiglieri Migliarese, Rattà e Lucia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In seduta pubblica

Premesso che:

- con delibera di C.C. n. 65 del 21/07/1999 avente ad oggetto: "Adesione al protocollo d'intesa per la gestione associata dei servizi N.U. e raccolta differenziata dei rifiuti attraverso la costituzione di una Società Mista pubblica/privata esprimeva la volontà di gestire il servizio di nettezza urbana ed altri servizi di igiene urbana ad essi connessi attraverso la costituzione di Società mista pubblico – privata e si provvedeva ad approvare lo schema di Statuto Sociale per la costituzione della Società mista avente come oggetto sociale la gestione dei servizi di nettezza urbana e raccolta differenziata dei rifiuti ed altri servizi;
- con atto di costituzione di Società per Azioni, tra l'ufficio del Commissario ed i soggetti privati dal medesimo Individuati mediante procedura concorsuale, del 27/12/2000 a rogito del notaio Dott. Gianluca Pennella, numero di Rep. 33138 viene costituita la Società per Azioni "SCHILLACIUM" per l'attuazione diretta della raccolta differenziata dei rifiuti nel sottoambito di Montepaone, individuato nel Piano generale per la raccolta differenziata nella Regione Calabria, approvato con Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria n. 573 del 16/03/1999 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria n. 30 del 26/03/1999, come modificato con Ordinanza Commissariale n. 1051 del 12/06/2000;
- con deliberazione n. 82 del 13/07/2001 avente ad oggetto " Atto di indirizzo – Gestione Servizio di Raccolta Differenziata e relativo trasporto a mezzo di Società per Azioni a prevalente capitale pubblico;
- con delibera di Giunta n. 114 del 19/10/2001 avente ad oggetto: Approvazione schema di Contratto (Convenzione) per l'affidamento del Servizio di raccolta differenziata e relativo trasporto alla Società mista Schillacium giuste Ordinanze del Commissario dell'Emergenza rifiuti n. 1413 del 30/04/2001 e 1464 del 12/06/2001, veniva disposto il conferimento alla Società Mista Schillacium S.p.a. del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- il 31/10/2001 è stato redatto dal Segretario Comunale dott. Salvatore Alcaro giusto contratto n. 8 di rep. di affidamento alla Società Schillacium del Servizio di Raccolta Differenziata dei rifiuti;

Visto l'art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 ai sensi del quale al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in

tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 28 della legge 244/2007 " L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti";

Dato atto che l'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 "Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società, già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio.

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 162 adottata nell'adunanza del 6/9/2012 ed acclarata al protocollo dell'Ente al n. 0009822 del 10/11/2012;

Rilevato che l'Ente possiede in Schillacium S.p.a. una partecipazione azionaria del 2,3173 %, ossia n. 2465 azioni;

Ritenuto che non sussistono ragioni che dimostrino l'interesse della collettività territoriale alla conservazione della partecipazione societaria a Schillacium S.p.a. e dunque la sua conformazione al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, nei termini di cui all'art. 3 comma 27 della Legge 244/2007;

Considerato, in assenza di elementi positivi che giustificano la permanenza del Comune di Montepaone, nella configurazione societaria di qua, di dover formalizzare l'intenzione di dismettere le relative quote di partecipazione azionaria, pari al 2,3173 %, ossia n. 2465 azioni;

Dato atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica da parte del servizio interessato;

VISTI:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.e i.;
- la Legge n. 244/2007;
- il D.L. n. 78/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Con votazione unanime

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. Dismettere la partecipazione azionaria del Comune di Montepaone, pari al 2,3173 %, ossia n. 2465 azioni nella società mista pubblico - privata Schillacium S.p.a.;

2. Demandare le conseguenti azioni gestionali necessarie all'attuazione del precedente punto 1) al responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica dell'Ente;

3. Stabilire che la presente vale quale specifica misura correttiva - posta in essere dall'Ente, in recepimento della deliberazione della Corte dei Regionali di Controllo per la Calabria, n. 162 del 6/9/2012.

4. Trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Calabria, ai sensi dell'art. 3, comma 28, del D.L n. 78 /2010, convertito nella Legge n. 122/2010;

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Scarpino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. Massimo Rattà

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto lgs. 267/2000, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal <u>13/12/2012</u> al <u>28/12/2012</u>	
	La presente deliberazione è divenuta esecutiva/___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione./___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Scarpino	
IL RESP. DELL'ALBO Sig.ra Fabbio Rosaria	IL SEGRETARIO